



Comune di Canaro

PROVINCIA DI ROVIGO

AREA UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE N. 138 DEL 17/06/2024 REG.GEN.

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50, C. 1 LETTERA A) DEL D. LGS N. 36/2023 DELL'INCARICO DI CENSIMENTO DI PONTI, SOTTOPASSI, CAVALCAFERROVIA E SERVIZIO TECNICO DI ISPEZIONE VISIVA PRIMARIA SU SETTE MANUFATTI IN COMUNE DI CANARO – CIG B1E7F32670

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- o lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- o la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- o il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- o l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- o l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- o l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- o l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

RICHIAMATA La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 18/04/2024 "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI FINANZIARI 2024- 2025 – 2026" ;

RICHIAMATA La Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 22/04/2024 "APPROVAZIONE DOTAZIONI ASSEGNATE AI RESPONSABILI DI AREA – PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2024";

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 10/01/2024 di attribuzione titolarità posizione organizzativa e conferimento funzioni dirigenziali incarichi di responsabile di servizio dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

Premesso che:

- nel territorio comunale sono presenti alcuni ponti, due sottopassi e due cavalferrovia di Via Guglielmo Marconi e in via Benvenuto Tisi;
- riveste primaria importanza la gestione della sicurezza dei ponti, dei viadotti e dei cavalferrovia, in quanto finalizzata a prevenire il verificarsi di danni, anche ingenti, e a ridurre al minimo ogni tipologia di rischio;
- l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nella seduta del 17.4.2020, ha approvato le "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti, in attuazione dell'art.14 del Decreto Legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con modificazioni dalla Legge 16/11/2018, n. 130;
- la metodologia individuata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici prevede l'esecuzione di indagini e il monitoraggio per livelli che di seguito vengono sinteticamente descritti: Livello 0 censimento Livello 1 ispezioni visive dirette e primo rilievo della struttura e delle caratteristiche geomorfologiche, idrologiche ed idrauliche dell'area Livello 2 individuazione classe di attenzione (rischio potenziale su parametri di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione) Livello 3 esecuzione di valutazioni preliminari Livello 4 esecuzione di valutazioni accurate (Norme Tecniche per le Costruzioni)
- al fine di poter eseguire le ispezioni per giungere alla valutazione della classe di attenzione di ogni ponte, si rende preliminarmente necessario effettuare il censimento di tutti i manufatti presenti sul territorio e delle loro caratteristiche principali;
- contestualmente si renderà opportuno eseguire l'ispezione visiva primaria;
- l'Amministrazione non è in grado di provvedere direttamente a tali adempimenti per mancanza di mezzi e personale idoneo;
- si rende pertanto necessario affidare l'incarico ad una Ditta Specializzata, competente in materia;
- per i comuni con meno di 15.000 residenti la prima scadenza da osservare è il censimento LIVELLO 0 entro il 30 giugno 2024;

DATO ATTO che i manufatti presenti nel territorio comunale oggetto di censimento sono nr. 7, come di seguito specificato:

Cavalca ferrovia Via Guglielmo Marconi
Cavalca ferrovia Via Benvenuto Tisi
Sottopasso ferroviario via Roma
Sottopasso ferroviario via Roma passerella pedonale
Ponte sullo scolo Poazzo via Guglielmo Oberdan (carbonara)
Ponte sullo scolo Poazzo via Vittorio Emanuele
Ponte sullo scolo Poazzo via Mazzini

RITENUTO pertanto procedere all'affidamento dell'incarico ad una ditta specializzata per la digitalizzazione, la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti secondo le linee guida ponti e viadotti di cui al DM 204/2022 compreso l'uso di piattaforma digitale che consenta lo scambio dei dati con l'Archivio Informatico delle Opere Pubbliche AINOP;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: COMMERCIO CATEGORIA SERVIZI;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che in data 30 maggio 2024 (termine ultimo per l'invio di un offerta fissato al 7 giugno 2024, alle ore 12:00), tramite la piattaforma di negoziazione telematica MEPA, è stata richiesta offerta per l'affidamento in parola alla ditta TECNOINDAGINI SRL con sede legale in via Monte Sabotino, 14 Cusano Milanino (MI) C.F./P.IVA 06383520969;

VISTA l'offerta ricevuta dalla TECNOINDAGINI SRL con sede legale in via Monte Sabotino, 14 Cusano Milanino (MI) C.F./P.IVA 06383520969 in data 05 giugno 2024 di € 12.110,00 oltre IVA di legge e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta TECNOINDAGINI SRL con sede legale in via Monte Sabotino, 14 Cusano Milanino (MI) C.F./P.IVA 06383520969 l'incarico per digitalizzazione, la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti secondo le linee guida ponti e viadotti di cui al DM 204/2022, ad un importo di € 12.110,00 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 14.774,20, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; da ultimo, l'operatore uscente presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO che in relazione alla procedura di affidamento diretto è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) B1E7FE2670;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta interpellata come da DURC regolare con validità fino a 27/09/2024 – prot. INAIL_43933854;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO ALTRESI':

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali) e s.m.i.;
- il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l'articolo 26, comma 6, in materia di rischi interferenziali;
- la Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici, lavori servizi e forniture,
- la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'articolo 26, che disciplina l'utilizzo delle convenzioni Consip;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la fornitura in argomento è finanziata con fondi propri del bilancio;

VISTO il regolamento delle forniture e servizi in economia approvato con atto C.C. n. 42 del 29/11/2006 così come modificato con atto C.C. n. 57 del 22/12/2011;

D E T E R M I N A

DI RICHIAMARE la premessa che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

DI AFFIDARE alla ditta TECNOINDAGINI SRL con sede legale in via Monte Sabotino, 14 Cusano Milanino (MI) C.F./P.IVA 06383520969 l'incarico per digitalizzazione, la classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti secondo le linee guida ponti e viadotti di cui al DM 204/2022, ad un importo di € 12.110,00 oltre IVA di legge, per un totale complessivo di € 14.774,20, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n.267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:
codice di bilancio 01.06-1.03.02.10.000 cap. 1086 importo € 14.774,20 esercizio 2024;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di [affidamento sotto soglia](#) ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;

DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 36/2023 e dell'art.5 della L. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Maura Previati;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le

dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

DI DARE ATTO che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del TUEL e attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

DI DARE ATTO altresì che il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente provvedimento.

DI DISPORRE che ai sensi dell'art 20, comma 1 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i., il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Canaro, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FIRMATO DIGITALMENTE
PREVIATI MAURA